



# Mancata emissione dello scontrino

Di Marino Mascheroni  
Consulente fiscale

## Analisi delle sanzioni principali ed accessorie e i presupposti per l'applicazione

**F**ra le misure di contrasto all'evasione fiscale contenute nel D.L. n. 262/2006, è stato previsto un inasprimento della disciplina della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale (e quindi anche della farmacia) in caso di ripetute violazioni dell'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Il Decreto in esame, come corretto in sede di conversione, interviene modificando più aspetti della disciplina previgente:

- presupposti di applicazione;
- entità della sanzione;
- procedimenti di irrogazione ed esecuzione.

Il decreto ha confermato l'obbligo di emissione dello scontrino ovvero della ricevuta fiscale per commercianti al dettaglio e sog-

getti ad essi assimilati (anche farmacisti), per i quali il DL 223/2006 ha introdotto l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate.

## Carattere della sanzione

Innanzitutto, la sanzione in esame rappresenta una sanzione accessoria che va ad aggiungersi a quella principale, prevista nell'ipotesi di violazione dell'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta e disciplinata dall'articolo 6, comma 3, D.lgs n°471/1997 (tabella 1).

Per quanto riguarda le sanzioni accessorie in generale, ricordiamo quanto precisato dalla Circo-

**Sanzione principale**

100% importo non documentato e comunque non inferiore a € 516,46

+

**Per violazioni ripetute**

**Sanzione accessoria** Sospensione attività Da tre gg a 1 mese

Da 1 a 6 mesi per importi superiori a € 50.000

Tab. 1

**Il procedimento**

Va ricordato in tal sede che il procedimento ordinario di irrogazione delle sanzioni inizia con la notifica di un atto di contestazione. Tale atto deve contenere, fra l'altro:

- l'invito al pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione, con l'indicazione dei benefici in tal caso spettanti (definizione agevolata);
- l'indicazione della possibilità di presentare, sempre entro 60 gg, deduzioni difensive;
- l'indicazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa presso la quale procedere all'impugnazione dell'atto di contestazione.

Con riferimento alla violazione della mancata emissione di scontrino fiscale, l'articolo 16 bis, D. Lgs 472/97, prevede che l'atto di contestazione debba essere notificato entro 90 giorni dalla contestazione della violazione.

Inoltre è previsto che qualora il contribuente decida di presentare deduzioni difensive, l'Ufficio abbia a disposizione 6 mesi per procedere all'irrogazione della sanzione con atto motivato, pena la decadenza.

Ai fini dell'applicabilità della sanzione accessoria della sospensione dell'attività, il nuovo comma 2, art.12 del citato decreto, continua a prevedere che occorranza tre distinte violazioni, commesse in un quinquennio e indipenden-

temente dal comportamento tenuto dal contribuente a seguito della notifica dell'atto di contestazione, la sanzione è comunque irrogabile.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 bis dell'articolo 12 può essere richiesta sospensione alla Commissione competente per territorio. L'esecuzione del provvedimento di sospensione è assicurata mediante applicazione del sigillo dell'organo procedente, con le sottoscrizioni del personale incaricato, ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali. Si osserva, al riguardo, che le modalità di apposizione del sigillo devono essere tali da consentire la riconoscibilità del provvedimento di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Delle operazioni compiute è redatto verbale.

L'articolo 1, comma 8-ter, prevede, infine, che le disposizioni dell'articolo 12, così come modificate o introdotte dalla legge di conversione, trovano applicazione per le violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione. Per le violazioni già constatate alla medesima data si applicano, per espressa previsione di legge, le disposizioni previgenti.

Da ciò deriva che per le violazioni constatate prima del 29 novembre 2006 (data di entrata in vigore della legge di conversione) tro-

lare 25 gennaio 1993, n. 23 " alle specifiche sanzioni pecuniarie previste in via principale per le violazioni in materia di imposte dirette e IVA, possono aggiungersi, ai sensi dell'art. 12 del dLgs n. 471, le sanzioni accessorie che consistono, in genere, in temporanee limitazioni di facoltà, poteri o status inerenti alla sfera giuridica del soggetto che ne subisce l'applicazione e che hanno la funzione di rendere più incisiva l'azione amministrativa volta a contrastare taluni illeciti ritenuti particolarmente pericolosi".

Come già ricordato, le violazioni che possono comportare l'applicazione della sanzione accessoria in esame sono quelle individuate dall'articolo 6, comma 3 D. Lgs n. 471/97, ovvero:

- mancata emissione dello scontrino;
- emissione per importi inferiori a quelli reali.

Ora il comma 8 dell'articolo 1 del Decreto Legge n. 262/2006, modifica profondamente i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività. Benché infatti, come nella previgente disciplina, sia ancora previsto che la sanzione si applichi in presenza di tre distinte violazioni, commesse nel corso di un quinquennio, non è più richiesto che le stesse siano state definitivamente accertate, ma è sufficiente che le stesse siano state contestate.

Va comunque ricordato che in sede di conversione del D.L. n° 262/2006 è stata sostituita la previsione che la sospensione dell'attività potesse essere disposta in presenza di un'unica violazione, accertata definitivamente, dell'obbligo di emissione. Tale regola vale comunque data la retroattività del decreto per il periodo di intervigenza, cioè a dire per le violazioni accertate tra il 3 ottobre e il 28 novembre 2006.

## L'APPLICABILITÀ DELLA SANZIONE ACCESSORIA

Data	Violazione	Chiusura	Decorrenza
Fino al 2 ottobre 2006	n. 3 in 5 anni	da 15 giorni a 2 mesi	dopo l'accertamento definitivo
Dal 3 ottobre 2006 al 28 novembre 2006	n. 1	da 15 giorni a 2 mesi	dopo l'accertamento definitivo
Dal 29 novembre 2006	n. 3 in 5 anni	da 3 giorni a 1 mese	alla contestazione della terza violazione

Tab. 2

va applicazione la previgente disciplina, a prescindere dalla circostanza che l'atto di contestazione venga formato successivamente alla suddetta data.

Peraltro, anche con riferimento alle violazioni già constatate prima del 29 novembre 2006, si renderanno applicabili, se più favo-

revoli, le nuove misure sanzionatorie, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Dlgs n. 472 del 1997 (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 1/E del 19 gennaio 2007). Come nel passato qualche profilo di incostituzionalità si ravvede nel provvedimento per contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

perchè, a differenza di quanto previsto dalla disciplina relativa alla ricevuta fiscale, la norma non reca la punibilità del destinatario dello scontrino fiscale per la violazione dell'obbligo di conservazione dello stesso e non prevede che il commerciante trasgressore sia sentito personalmente prima dell'emissione del provvedimento sanzionatorio consistente nella sospensione della licenza; per effetto della norma si avrebbe una limitazione palese del diritto di difesa in violazione dell'art. 24 della Costituzione, perchè colui che emette lo scontrino fiscale non può opporre agli agenti accertatori la testimonianza del cliente, per la mancanza di una norma che, così come avviene nelle ipotesi di rilascio di ricevuta fiscale, lo coinvolga nel sistema sanzionatorio condannandolo alla sanzione ancor prima di ogni grado di giudizio.

FISCALE

Aggiornamento



GAMMA

SERVIZI

PARTNERSHIP

# SIMVASTATINA

## MERCK GENERICS

CONFEZIONE

AIC N°

CLASSE

PREZZO AL PUBBLICO

20 mg 28 compresse

037398056/M

A

€ 18,14

40 mg 28 compresse

037398118/M

A

€ 25,62

20 mg 10 compresse

037398029/M

A

€ 7,03

40 mg 10 compresse

037398082/M

A

€ 10,05

800-959500

800-311445

Merck Generics Italia SpA

Sede Legale ed Uffici:

Via Aquileia, 35 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel +39 02 61 246 91 - Fax +39 02 61 29 44 48

E-mail: merck@merckgenericsitalia.com



ATTIVI PER PRINCIPIO